

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.I.C.P.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 296/CGF  
(2013/2014)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 14 maggio 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

## **COLLEGIO**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Luigi Impeciati – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

**1. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A TUTTO IL 30.6.2014 INFLITTA AL SIG. RANUCCI ANGELO ANTONIO SEGUITO GARA GROSSETO/PRATO DEL 27.4.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 148/DIV del 29.4.2014)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Grosseto F.C. S.r.l. di Grosseto, riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Ranucci Angelo Antonio a tutto il 15.6.2014. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Pubblicato in Roma il 14 maggio 2014**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete